

### Agriturismo

**LEGGE 5 dicembre 1985, n. 730**  
**(pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295)**  
**Disciplina dell'agriturismo.**

**Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999, n. 268**

#### **Attività agrituristiche**

Si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli od associati, e da loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

#### **Elenco regionale**

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale. L'apposita domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

#### **Programma regionale agrituristico di rivitalizzazione di aree rurali**

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività

#### **Promozione dell'offerta agrituristiche**

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristiche regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

#### **Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo**

Nelle zone di prevalente interesse agrituristiche, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

§ § §

**L.R. 10 Novembre 1997, n. 36**  
**Norme in materia di agriturismo**  
**(Pubblicata sul BUR 20 novembre 1997, n. 32 (S.O. n. 2)**

## **Titolo I AGRITURISMO**

La Regione, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna.

### **Attività agrituristiche.**

La definizione è la stessa riportata nella legge 730/85. Viene specificato che nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo corrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerate di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L'entità delle produzioni aziendali in termini di valore deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all'ordinamento colturale e produttivo aziendale.

In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali.

Per l'esercizio dell'attività agriturstica è richiesta apposita autorizzazione

### **Immobili destinati all'agriturismo**

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale..

### **Interventi per il recupero del patrimonio edilizio**

Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco regionale o che abbiano un proprio familiare iscritto nell'elenco medesimo.

I **finanziamenti** sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agriturstica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
- b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
- c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;

- d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agrituristica.

### **Norme igienico-sanitarie**

I requisiti igienico-sanitari degli immobili sono verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, aventi i requisiti minimi.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Limiti di attività**

La capacità ricettiva non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.

Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.

Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

Nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda.

### **Elenchi provinciali**

Presso ciascuna amministrazione provinciale è istituito l'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, tenuto da una apposita commissione provinciale.

L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti e delle condizioni di legge. Qualora risulti la non sussistenza dei requisiti di idoneità la commissione provvede alla cancellazione provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione al soggetto interessato con indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al comune.

### **Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale**

I soggetti iscritti negli elenchi provinciali che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso, nonché del numero delle persone addette e del rispettivo rapporto con l'azienda agricola.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- b) copia del libretto sanitario;

- c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
- d) ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
- e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;
- f) il consenso del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici, ovvero dell'imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da familiare dello stesso;
- g) relazione a firma autenticata del richiedente contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche dell'ordinamento colturale e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda nonché degli edifici presenti e delle aree da adibire ad uso agrituristico.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o diniego. L'autorizzazione comunale deve specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio che, comunque, non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui.

L'autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli addetti all'attività agrituristica.

Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

### **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici.

L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

- a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
- b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;
- c) sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni;
- d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

### **Determinazione delle tariffe**

Entro il 31 luglio di ciascun anno il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve presentare al comune ed all'azienda di promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intende praticare per l'anno successivo.

### **Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristic**

I contributi in conto capitale sono concessi nelle misure seguenti:

- a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
  - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;
  - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento;
- b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
  - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento;
  - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento.

Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo sono aumentate di 5 punti. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti "de minimis" secondo la normativa comunitaria.

Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

- a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani;
- b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori.

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis".

Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni.

### **Provvidenze in favore degli enti pubblici**

Alle province, ai comuni ed alle comunità montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per:

- a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
- b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.

### **Attività promozionali**

La Regione, nell'ambito del proprio sistema di informatizzazione, istituisce la "Banca dati regionale sull'agriturismo", in connessione telematica con le province e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo.

I documenti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18 comprendono anche:

- a) le iniziative di valorizzazione dell'offerta agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da enti locali e da altre istituzioni, pubbliche o private, aventi tra le proprie finalità la promozione agrituristica;
- b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici, che possono essere gestite direttamente dai centri regionali di formazione professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale.

Le iniziative promozionali di cui alla lettera a), quando attuate da istituzioni private, sono finanziabili nella misura massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

## **Titolo II RECUPERO EDILIZIO RURALE**

### **Edifici recuperabili**

Sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all'attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali.

Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare gli edifici ed i nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando nel contempo materiali costruttivi, tecnologie di recupero, impostazioni tipologiche volte a garantire, nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio rurale.

### **Incentivi e vincoli**

Per gli interventi di ristrutturazione, è concesso al proprietario dell'immobile un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni.

I fabbricati ristrutturati vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono destinati e degli operatori che esercitano tali attività, in apposito elenco istituito presso le amministrazioni provinciali.

L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati deve essere avviata entro dodici mesi dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei lavori, pena la decadenza dal beneficio.

I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

Titolo III e IV (omissis)